



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota prot. 0653888/2022 del 12/12/22 con cui la Guardia di Finanza II Gruppo Napoli ha richiesto la temporanea disponibilità di una porzione dell'area antistante la Stazione Marittima del porto di Napoli, al fine di consentire la sosta dei veicoli appartenenti ai militari che parteciperanno all'iniziativa denominata "Natale del Finziere" prevista per il 16.12.22 presso la sede del Comando Regionale GdF;
- RILEVATO** che non sono previste ormeggiare navi da crociera né altri utilizzi dell'area nella data richiesta;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, ^{comma 4, lett. c)} della L. 28 gennaio 1994, n. 84;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art.1

In occasione dell'evento "Natale del Finziere", previsto per il 16.12.22, la porzione lato levante dell'area antistante l'edificio Stazione Marittima – scalone B è temporaneamente destinata alla sosta delle autovetture appartenenti ai militari della GdF che partecipano all'evento.

Art.2

Resta ad esclusivo carico del richiedente Comando GdF la piena responsabilità sulla gestione dell'area temporaneamente affidata ed ogni eventuale onere di custodia delle auto.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Napoli, li 16.12.2022

IL PRESIDENTE
Avv. ~~Andrea~~ ANNUNZIATA